

Città di Boves



Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria
e dei servizi cimiteriali

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 in data 18/11/2013

AGGIORNATO CON:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile"
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Legge 1 agosto 2002 n. 166 (art.28)
- Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"
- Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)"
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)"

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo III

FERETRI

- Articolo 7 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 13 - Esercizio del servizio di trasporti funebri
- Articolo 14 - Orario dei trasporti e dei funerali
- Articolo 15 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 16 - Riti religiosi e civili
- Articolo 17 - Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale
- Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione
- Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 23 - Rimessa delle auto-funebri

TITOLO II CIMITERI

Capo I

CIMITERI

- Articolo 24 - Elenco cimiteri
- Articolo 25 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 28 - Disposizioni generali

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 29 - Inumazione
- Articolo 30 - Cippo
- Articolo 31 - Tumulazione
- Articolo 32 - Deposito provvisorio

Capo IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 33 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 34 - Esumazioni straordinarie
- Articolo 35 - Estumulazioni
- Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Articolo 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 38 - Raccolta delle ossa
- Articolo 39 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare
- Articolo 40 - Disponibilità dei materiali

Capo V
CREMAZIONE

- Articolo 41 - Crematorio
- Articolo 42 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 43 - Destinazione delle ceneri
- Articolo 44 - Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 45 - Dispersione delle ceneri
- Articolo 46 - Luoghi di dispersione delle ceneri
- Articolo 47 - Senso comunitario della morte

Capo VI
POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 48 - Orario
- Articolo 49 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 50 - Divieti speciali
- Articolo 51 - Riti funebri
- Articolo 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 53 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 54 - Materiali ornamentali
- Articolo 55 - Rifiuti

TITOLO III
CONCESSIONI

Capo I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 56 - Sepolture private
- Articolo 57 - Durata delle concessioni
- Articolo 58 - Modalità di concessione
- Articolo 59 - Uso delle sepolture private
- Articolo 60 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Articolo 61 - Costruzione dell'opera – Termini

Capo II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 62 - Divisione, Subentri
- Articolo 63 - Natura della rinuncia
- Articolo 64 - Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale costruzione
- Articolo 65 - Rinuncia a concessione di aree con totale costruzione
- Articolo 66 - Rinuncia a concessione di loculi ed ossari

Capo III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 67 - Revoca
- Articolo 68 - Decadenza
- Articolo 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 70 - Estinzione
- Articolo 71 - Rinuncia od abbandono di sepolture private

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 72 - Accesso al cimitero
- Articolo 73 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 74 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Articolo 75 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 76 - Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 77 - Orario di lavoro
- Articolo 78 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Articolo 79 - Vigilanza
- Articolo 80 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Articolo 81 - Imprese di Onoranze Funebri
- Articolo 82 - Obblighi e divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 83 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 84 - Mappa
- Articolo 85 - Annotazioni in mappa
- Articolo 86 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 87 - Schedario dei defunti
- Articolo 88 - Scadenzario delle concessioni

Capo II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Articolo 90 - Cautele
- Articolo 91 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- Articolo 92 - Concessioni pregresse
- Articolo 93 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 94 - Tariffe
- Articolo 95 - Norma finale e di rinvio
- Articolo 96 - Abrogazione
- Articolo 97 - Sanzioni
- Articolo 98 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento¹.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

¹ Vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n.359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- e) l'inumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- g) la cremazione¹ ;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
- i) il conferimento delle ceneri in cinerario comune⁽¹⁾;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato A) al presente regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

Il comune, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 15/2011 e art. 6 del regolamento regionale n. 7/2012, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro², nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Ogni singolo cimitero (Art. 64 del D.P.R. 285/90) deve dotarsi di Deposito mortuario.

Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e per le quali vi sia un immediato pericolo infettivo sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

¹ Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: " Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

² Vedi l'art. 14 c. 2 del D.P.R. 285/1990.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi Radioattivi e che sono portatrici di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante da parte dell'ARPA, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ARPA, a norma dell'art. 17, c. 3, del Regolamento Regionale n. 7/2012.

Il Deposito mortuario, o camera mortuaria, è il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione (in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo), il Deposito Mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione).

In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione e' destinato a ricevere le salme di persone:

- morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- decedute per i quali i familiari abbiano chiesto di avvalersi di quanto disposto dagli artt. 3 e 8 L.R.. 15/2011 e dall'art. 11 commi 5 e 6 del regolamento regionale 7/2012.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Articolo 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva e vi è immediato pericolo infettivo, il cadavere deve essere sottoposto ad osservazione e deposto nella cassa con le modalità dettate dal medico necroscopo.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, a seguito di misurazione radiante a cura dell'ARPA, il competente servizio dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8, comma 8 del regolamento regionale n. 7/2012.

Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Il gestore del cimitero per ogni feretro ricevuto, non derivante da pregressa sepoltura, deve ritirare il verbale di chiusura feretro.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti ¹

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

I requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 70, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, procedendo al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

¹ Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri destinati all'inumazione purchè non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per cadaveri destinati alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri di persone decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni: il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi; per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inalterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile cimiteriale o suo incaricato.

I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa o luogo del commiato e da questi al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose o laiche.

I cortei funebri non devono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso il servizio di Polizia Locale presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 13 - Esercizio del servizio di trasporti funebri

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Reg. Reg.le n. 7/2012.

Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i

casi in cui intervenire e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari (vedi gradi di parentela codice civile).

I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato DPR n. 285/1990, là dove determinato.

Il trasporto funebre è svolto nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Articolo 14 - Orario dei trasporti e dei funerali

Gli orari ed i percorsi dei funerali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. Le modalità operative sono definite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Di norma, nei giorni festivi, non hanno luogo trasporti funebri, se non in concomitanza di più giorni festivi consecutivi e comunque secondo le indicazioni impartite di volta in volta.

Sarà concessa la deroga alla presente disposizione per i decessi verificatesi dopo le ore 16 del giovedì e prima delle ore 12 del venerdì, per i quali sia prescritta la sepoltura oltre le 48 ore dal decesso.

Articolo 15 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Articolo 16 - Riti religiosi e civili

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Articolo 17 - Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, a cura di soggetti esercenti l'attività funebre; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse che possano determinare un immediato pericolo infettivo, il competente servizio ASL. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante del feretro a cura di ARPA, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, situati anche nello stesso comune di decesso, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento e alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto. Nel caso di autorizzazione al trasporto in altro Comune, dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato o altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 18 del presente regolamento.

Il trasporto di cadavere al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Il passaporto mortuario e l'autorizzazione al trasporto all'estero di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone decedute in questo Comune o sepolte in un cimitero di questo Comune sono rilasciati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.44.

Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art. 37 del regolamento regionale n. 6/2004.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 24 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) Cimitero Urbano del Capoluogo
- b) Cimitero della Frazione San Giacomo

Nel Cimitero della Frazione San Giacomo possono essere ricevute e seppellite le salme, i resti e le ceneri delle persone originarie o residenti al momento del decesso, nelle Frazioni Castellar e San Giacomo.

Articolo 25 - Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 7/2012 e dell'art. 9 della Legge Reg.le 15/2011.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 9 della Legge Reg. le 15/2011.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, feti e prodotti del concepimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera. Per la sepoltura degli appartenenti a comunità straniera vanno osservati i principi di cui all'art. 24 della legge 218/1995 in quanto compatibili con la normativa italiana vigente.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, i feti ed i prodotti del concepimento vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

L'autorizzazione al seppellimento ed alla cremazione di feti, prodotti abortivi e del concepimento e delle parti anatomiche riconoscibili in cimitero è rilasciata dall'Azienda Sanitaria, su richiesta dei familiari.

La Giunta Comunale determina le tariffe per la sepoltura.

Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che abbiano il coniuge o parente di primo grado di linea retta (genitori e figli), il convivente (la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione) o parenti di secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna e fratellastri, sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che abbiano il coniuge o parente di primo grado di linea retta (genitori e figli), il convivente (la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione) o parenti di secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna e fratellastri, residenti nel Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26 2° comma, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Articolo 28 - Disposizioni generali

I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero dispone, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Comune, ai sensi della L.R. n.15/2011, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale prevede che le aree cimiteriali siano in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Non sono autorizzate:

- la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero;
- la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29 - Inumazione

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

L'inumazione di feti e prodotti del concepimento ha la durata di cinque anni.

Articolo 30 - Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Questi ultimi dati potranno anche essere scolpiti sul cippo stesso.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali.

Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di inumazioni di arti e parti anatomiche, feti e prodotti del concepimento, è consentita unicamente la posa di una targa recante il numero del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 31 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi stagni o aerati o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75 al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Gli ossarietti individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato A al regolamento regionale 7/2012.

Articolo 32 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, con spese a carico dell'interessato, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

In caso di assenza o ridotta disponibilità di loculi comunali per il deposito provvisorio di cui al presente articolo, è possibile che l'autorizzazione stessa sia rilasciata ai fini del deposito provvisorio in sepolcro privato, il cui concessionario concede formalmente la disponibilità alla famiglia del defunto. In quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata previa corresponsione della tariffa vigente alla data della richiesta.

I parenti del defunto e il concessionario del sepolcro ospitante sono responsabili in solido degli obblighi conseguenti alla scadenza della concessione provvisoria.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001 e dell'art. 2, comma 11, della legge regionale n. 20/2007.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 34 - Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste dalla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente ASL utilizzando la semplice via epistolare o il fax. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. (Si rammenta che la limitazione legata al decesso per malattia infettiva non ricorre nel caso delle estumulazioni.)

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dalla deliberazione della Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 35 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, a richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni, per la cremazione o per il trasferimento in altra sepoltura;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'art.3, lett.g) legge 30 marzo 2001, n.130.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, tenuto conto dell'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/90 saranno autorizzate a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto". La constatazione della tenuta si basa su

elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio di custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.

Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente, entro il mese di settembre, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di un elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione o l'estumulazione ordinaria.

Tale elenco sarà esposto fino al 30 novembre, all'albo pretorio del Comune e all'albo cimiteriale di ogni cimitero.

La pubblicazione di detto elenco ha valore di notifica agli interessati dei provvedimenti di esumazione o estumulazione.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

E' necessario in ogni caso avvertire i familiari del defunto, in quanto reperibili, della data e dell'ora dell'esumazione o estumulazione.

La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto, viene dimostrata secondo le modalità degli articoli 140 e 143 del Codice di procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Articolo 37 - Esุมazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista¹.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 38 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 39 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

¹ (1) (L'art. 116 è stato abrogato nel 2002 (vedi artt. 298 e 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Quando era vigente, le spese di esumazione ordinate dall'autorità giudiziaria costituivano spese di giustizia e le relative prestazioni, sulla base delle tariffe stabilite, andavano fatturate all'autorità giudiziaria che le aveva ordinate/disposte. Venuta meno la disposizione tali operazioni non rientrano più nelle spese di giustizia, per cui devono essere corrisposte, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 40 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 41 - Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

La cremazione del cadavere - dei resti mortali - di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.

Articolo 42 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;
- b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta, di cui alla lettera b), comma 2 del presente articolo, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera

scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia essendo integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, deve contenere, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate o tumulate da almeno due anni, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio di polizia mortuaria del Comune. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto a misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lettera f) legge 130/01).

Articolo 43 - Destinazione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- tumulate all'interno del cimitero a richiesta degli interessati ed in base a concessione, in sepoltura privata, nicchie, mensole, celletta ossario, loculo anche in presenza di un feretro;
- inumate nelle aree cimiteriali avute in concessione;
- affidate per la conservazione a familiare o altro soggetto a ciò autorizzato;
- disperse a cura di familiare o altro soggetto a ciò autorizzato.

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dalla Legge regionale 31/10/2007 n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art.74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

In mancanza di apposita disposizione testamentaria e qualora i parenti, come individuati al precedente comma, non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui al comma 2 le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Di ogni dispersione ed affidamento di urna cineraria nonché di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 44 - Affidamento dell'urna cineraria

In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno insieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, purchè sulla base della volontà espressa in vita dal defunto con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti.

Il soggetto che intende richiedere l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
- dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
- descrizione del luogo, in territorio del Comune di Boves, ove le ceneri verranno custodite;
- la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
- la modalità di conservazione dell'urna e delle ceneri, tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni manomissione e profanazione;
- l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
- la possibilità di trasferimento dell'urna a proprie spese nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
- l'insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento.

Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta – all'atto dell'autorizzazione – la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero. Sono esclusi quali luoghi di conservazione le aree cortilizie, i giardini di proprietà o condominiali, nonché i manufatti esterni all'abitazione di domicilio o di pertinenze della stessa.

L'Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal soggetto al quale è stata affidata l'urna cineraria.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. Il comune di provenienza deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto dell'urna.

Se l'affidatario dell'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciare, è tenuto a comunicarlo all'ufficio servizi cimiteriali del proprio comune di residenza ed a conferirla per la conservazione a sue spese nel cimitero dello stesso comune, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, ed al comune di decesso.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Nel caso non si riesca ad individuare altro affidatario ai sensi di legge, le ceneri sono disperse nel cinerario del cimitero del luogo di rinvenimento.

Art. 45 - Dispersione delle ceneri

L'esecutore della dispersione delle ceneri deve presentare apposita istanza al Comune di decesso, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie alla dispersione e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori soggetti aventi titolo di esecutore alla dispersione;
- l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione nel rispetto della L.R. 20/2007 e del presente regolamento;
- l'impegno a consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati;
- l'indicazione del termine e del luogo, in territorio del Comune di Boves, ove le ceneri verranno disperse individuato nel rispetto di quanto stabilito nel presente capo o in via alternativa l'impegno a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri;
- in caso di dispersione in area privata, dichiarazione autenticata del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano: a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi consentono; b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro;
- dichiarazione di assenza di corresponsioni a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa di alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
- la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
- l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
- l'insussistenza di impedimenti alla dispersione delle ceneri da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui la stessa non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, a spese dell'affidatario.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile, il quale deve darne notizia al Comune dove le ceneri verranno disperse.

L'esecutore della dispersione dovrà darne notizia al Comune ove avverrà la dispersione stessa con almeno 10 giorni di preavviso, così come indicato dall'art. 4 comma 7 LR 31/10/2007 n. 20 ed è comunque tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove ciò deve avvenire.

In attesa di poter effettuare la dispersione, è consentito il deposito gratuito dell'urna cineraria, per un periodo di 6 mesi, presso il Cimitero Urbano. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, purchè sulla base della volontà espressa in vita dal defunto con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

Articolo 46 - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno del cimitero del Cimitero del Capoluogo:

- a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
- b) nell'area appositamente delimitata.

In tali casi, sono disperse, alla presenza del personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri dei defunti titolari del diritto di ingresso nel Cimitero urbano ai sensi degli art. 27 del presente Regolamento;

La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- d) nei fiumi;
- e) in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

E' altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione in acqua può avvenire per versamento delle ceneri direttamente in acqua.

Il titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto nel luogo autorizzato, nel rispetto della L.R. 20/2007 e del presente regolamento.

L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo e può essere smaltita mediante consegna al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani con eventuali oneri a carico dell'affidatario.

Articolo 47 - Senso comunitario della morte

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, attraverso una delle modalità di cui alla legge della Regione Piemonte n.20/2007, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto.

L'apposita targa, individuale o collettiva dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Piano Cimiteriale. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

La suddetta targa potrà essere rimossa dopo 10 anni.

Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 48 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ai sensi dell'art.50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m..

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 49 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
- b) alle persone munite di contenitori o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, o di alterazione da assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 50 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale e/o di promozione e pubblicità commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 51 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Articolo 53 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, a cura del personale incaricato del servizio.

Per quanto concerne le erbe infestanti sulle tombe date in concessione a privati, questi ultimi devono provvedere alla loro eliminazione per garantire il decoro. Qualora ciò non avvenisse può provvedere il Comune e i concessionari saranno tenuti a corrispondere un rimborso in ragione della spesa sostenuta.

Articolo 54 - Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

Articolo 55 - Rifiuti

La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del D.P.R. 254/2003 e ss.mm.ii.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 56 - Sepolture private

Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale e secondo le disponibilità consentite, è concesso l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di cappelle funerarie o di sepolture private a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Le concessioni in uso di aree e dei manufatti costruiti dal Comune o ad esso retrocesse riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari/cinerari, aree a sterro individuale);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe a più posti).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, è stipulata ai sensi dell'art.107, comma 3 e seguenti del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., in nome e per conto del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Nel Cimitero della Frazione San Giacomo la concessione in uso di sepolture individuali (loculi, ossari/cinerari, aree a sterro) è riservata per la tumulazione/inumazione di salme, resti o ceneri di persone originarie o residenti al momento del decesso nelle Frazioni Castellar e San Giacomo; la concessione di aree per costruzione di tombe di famiglia è riservata alle persone originarie o residenti nelle Frazioni Castellar e San Giacomo.

Articolo 57 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le tombe di famiglia e collettività;
- b) in 40 anni per i loculi, ossari/cinerari individuali;
- c) in 30 anni per le aree destinate alla inumazione privata individuale (aree a sterro);

Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo della stessa, previo pagamento del canone previsto al momento della richiesta e salvo particolari condizioni che non ne consentano il rinnovo per revisione maglie o carenza di posti, con le seguenti modalità:

- a) per le concessioni di aree per tombe di famiglia e collettività è consentito il rinnovo della durata di anni novantanove;

- b) per le concessioni di loculi e ossari/cinerari individuali è consentito un solo rinnovo della durata, alternativamente, di anni dieci o di anni venti;
- c) per le concessioni di aree trentennali è consentito un solo rinnovo della durata di anni sette;

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Le concessioni perpetue anteriori alla data del 10/02/1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n.803) conservano il proprio regime giuridico per quanto riguarda la durata.

Per successiva richiesta di collocazione di ulteriore cassetta di resti e/o urna cineraria, in tumulo già oggetto di assegnazione, la durata è da intendersi sino alla scadenza della concessione iniziale.

Per le cassette introdotte in eccedenza il richiedente sarà tenuto al pagamento della tariffa comunale vigente alla data della richiesta.

Articolo 58 - Modalità di concessione

Le sepolture individuali private di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 56 (loculi, ossari/cinerari, aree a sterro individuale), possono essere concesse solo in presenza dell'evento morte, quindi solo nel caso in cui vi siano una salma, ceneri o resti mortali di persone:

- decedute in Boves
- residenti in Boves al momento del decesso (sono equiparati gli iscritti A.I.RE. Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
- già residenti in Boves che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune
- nate o il cui atto di nascita sia stato trascritto a Boves
- non residenti, aventi un grado di parentela o di relazione con un residente in Boves quali: coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), convivente (la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione), o parente di secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno e matrigna e fratellastri.
- non residenti, aventi un grado di parentela o di relazione con un deceduto già sepolto nel cimitero di Boves quali: coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), convivente (la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione), o parente di secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno e matrigna e fratellastri.

In deroga al primo comma, è consentita l'assegnazione di un loculo per salma o ceneri al coniuge/convivente superstite, oppure al fratello/sorella se celibe/nubile, convivente all'atto del decesso, che può richiedere la concessione di un solo loculo od ossario, riservato alla sua futura tumulazione, contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.

Le cellette ossario sono assegnate in presenza di resti o ceneri, fatte salve le fattispecie previste dal precedente comma.

E' consentita l'assegnazione della celletta fino a due anni prima della data di scadenza prevista del periodo di inumazione decennale o della scadenza di una concessione a tumulazione a tempo determinato.

Nei loculi o cellette ossario, già concessi, possono anche essere tumulati, fino a capienza, le urne cinerarie ed i resti mortali di: coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), convivente (la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione), o parente di secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno e matrigna e fratellastri della persona per la quale è stata rilasciata la concessione.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui 4° comma, lettera b) dell'art. 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione ed è riservata alle persone come individuate al primo comma.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

La concessione in uso delle sepolture di cui all'art. 56, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

Ogni richiesta non contemplata all'interno del presente articolo sarà sottoposta alla Giunta Comunale che si pronuncerà in merito.

Articolo 59 - Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso della sepoltura individuale è riservato esclusivamente al concessionario o alla persona dallo stesso indicata.

Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle del concessionario;
- il coniuge;
- i suoceri, i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo minimo stabilito per la concessione di loculi individuali.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento - trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 60 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune, previo pronunciamento in tal

sensu della Giunta Comunale, può provvedere alla manutenzione straordinaria dei manufatti e i concessionari, in tal caso, saranno tenuti a corrispondere un rimborso, in ragione della spesa sostenuta e del numero dei posti in concessione interessati dai lavori.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda al pagamento del rimborso di cui al precedente comma 3, il Comune provvede, previa diffida, alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 61 - Costruzione dell'opera – Termini

Le concessioni in uso di aree per la costruzione di tombe per famiglie e collettività di cui all'art.56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 73 ed alla esecuzione delle opere relative entro 3 anni dalla data di concessione, pena la decadenza. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 62 - Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo dell'area secondo le tariffe vigenti.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 59, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la

titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione stagno (10 anni se in loculo areato), il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 63 - Natura della rinuncia

La rinuncia alla concessione di sepoltura può avvenire soltanto a favore del Comune e mai a favore di terzi.

La rinuncia contemplata negli articoli n.i 64, 65, 66, non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

In caso di più concessionari, la rinuncia dev'essere fatta con il consenso di tutti gli aventi titolo.

Le spese per l'atto di rinuncia sono a carico del rinunciante.

Articolo 64 - Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia, salvo i casi di decadenza, a concessione di aree libere sulle quali non sono state eseguite opere o, a concessione di aree sulle quali il concessionario non porti a compimento la costruzione iniziata, purchè tale rinuncia avvenga entro tre anni dalla data di concessione.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, un rimborso pari al 50 % del corrispettivo versato per ottenere la concessione medesima con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale.

L'asportazione dei manufatti eseguiti deve essere effettuata nel termine perentorio di tre mesi dalla rinuncia. Qualora non si provveda all'asportazione nel termine, le opere accedono alla proprietà del Comune.

Il Comune può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta ottenga la concessione dal Comune dell'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 65 - Rinuncia a concessione di aree con totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia totale o parziale, salvo i casi di decadenza, di aree con opere finite che siano libere o liberabili da salme, ceneri o resti a spese dei rinuncianti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso del corrispettivo versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al:

- 40% quando la retrocessione avvenga entro il decimo anno dalla concessione
- 20% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo ed entro il ventesimo anno dalla concessione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il ventesimo anno dalla concessione.

Per la rinuncia, sia totale che parziale, occorre:

1. che vi sia il consenso di tutti i soggetti titolari del diritto primario di sepolcro a titolo originario o derivato;
2. che vi sia la esplicita rinuncia ad ogni diritto di proprietà sui manufatti, segni funebri e simili esistenti, che accederanno alla proprietà del Comune, senza pagamento di corrispettivo alcuno.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia totale o parziale, a titolo gratuito, di aree e/o manufatti anche in presenza di salme e resti mortali.

L'area e/o manufatto, tornato nella piena disponibilità del Comune potrà essere oggetto di nuova concessione.

Il concessionario subentrante dovrà:

1. impegnarsi al mantenimento della sepoltura e a non turbare o modificare la sistemazione delle salme che vi siano state legittimamente tumulate salvo che, trascorsi 50 anni dalla tumulazione, provveda alla conservazione dei resti mortali nelle apposite cellette ossario.
2. corrispondere al Comune il diritto fisso stabilito nella tariffa vigente, rapportato proporzionalmente alla parte riconcessa.

Articolo 66 - Rinuncia a concessione di loculi ed ossari

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario (o suoi aventi causa), il rimborso del corrispettivo versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al:

- 90% quando la retrocessione avvenga entro un anno dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- 60% quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;
- 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;
- 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla concessione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il ventesimo anno dalla concessione.

In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al corrispettivo versato per ottenere la concessione medesima.

Il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di rinuncia avrà luogo dopo che il Comune avrà provveduto alla concessione del bene stesso ad un nuovo utente.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso del Comune il quale può concederle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

Le suddette concessioni, a discrezione dell'Amministrazione, potranno essere concesse a fronte del pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento dell'assegnazione decurtata del 10%, ponendo a carico del concessionario le spese relative all'eventuale sostituzione o levigatura della lapide con l'obbligo di mantenere la stessa tipologia di materiale della lapide e le stesse caratteristiche degli arredi funebri rimossi (cornice portafoto, portafiori, paralume e caratteri delle iscrizioni).

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 67 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 68 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60 ed agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 62;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 70 - Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Articolo 71 - Rinuncia od abbandono di sepolture private

Nel caso di rinuncia o di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte d'uno o più proprietari, si procede come segue:

- a) nel caso di unico proprietario di tomba di famiglia, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;
- b) nel caso di più proprietari di tomba di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;
- c) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario-ossario in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri;

L'Ufficio Tecnico Comunale accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza l'igiene e il decoro avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art. 572 del c.c..

Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formale diffida a procedere, il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a), b), c) e si dovranno affiggere avvisi per un anno all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 72 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50 del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 73 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private (tombe di famiglia) debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 74 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

A garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni potrà richiedersi un deposito cauzionale nell'importo indicato in tariffa.

E' a carico dei concessionari l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 75 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti presso le discariche autorizzate, a cura e spese degli interessati, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 76 - Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 77 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Dovrà essere sospesa l'attività lavorativa durante lo svolgimento dei riti funebri.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile di cui sopra.

Articolo 78 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

In occasione della Commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 79 - Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 74.

Articolo 80 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

CAPO II ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 81 - Imprese di Onoranze Funebri

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 del Reg. Reg.le n. 7/2012.

Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

Articolo 82 - Obblighi e divieti

Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.

L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.

E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- gestire cimiteri ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2011.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 83 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 84 - Mappa

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Articolo 85 - Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri feti, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 86 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto od il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 87 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 86, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 84.

Articolo 88 - Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 90 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, cellette, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidamente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui si risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 91 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 92 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 93 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Articolo 94 - Tariffe

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Articolo 95 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), nonché alla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20, alla Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 ed al Regolamento Regionale D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7.

Articolo 96 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

“Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria” adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 13/03/1971 e s.m.i.;

“Regolamento per la concessione dei colombari del cimitero della frazione San Giacomo” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.113 del 19/12/1991 e s.m.i.;

“Regolamento per la concessione di loculi nel cimitero urbano” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 26/07/1993 e s.m.i.;

“Regolamento comunale per la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri. Istituzione delle tariffe” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 03/03/2009 e s.m.i.

Articolo 97 - Sanzioni

Ferme restando le sanzioni di cui all'art.107 del D.P.R. n. 285/1990, i contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art.7-bis del D.lgs .267/2000.

L'applicazione delle sanzioni di cui sopra non esclude l'addebito al responsabile del risarcimento del danno eventualmente procurato alla proprietà comunale, o l'addebito del costo del ripristino che sia reso necessario in seguito al fatto del contravventore.

Articolo 98 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art.74 dello Statuto Comunale.